COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DELL'ENTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.57 DEL 18/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di settembre alle ore sedici e minuti dieci, in teleconferenza ai sensi dell'art.1 lett. q), il dott. Marco BALDINO, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2020, prot. 2887 del 25/02/2020, con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Invorio contestualmente nominando il medesimo commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Invorio, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Gabriella GROSSO la quale provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);

- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

- è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2019 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 29 aprile 2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) dall'anno 2020.

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della stessa Autorità;

- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020;

- lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

- questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

- in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

- per effetto delle previsioni del c.d. "metodo normalizzato", dall'applicazione del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale, anche in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo al fine di contenere i disagi patiti dalle utenze Tari;

- considerato che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

- il Comune di Invorio, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e rispettando la ratio delle disposizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF intende riconoscere per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019, come previsto da appostiti Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso l'attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita:

  - Riduzione pari al 25% della quota variabile e della quota fissa della tariffa.

  - Tale riduzione sarà riconosciuta automaticamente alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a), 1 b) e 2) dell'allegato A) della Deliberazione ARERA n. 158/2020, mentre per le restanti utenze che abbiano comunque sospeso l'attività la riduzione sarà riconosciuta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta dell'utenza stessa che deve attestare il periodo di chiusura dell'attività entro e non oltre il 31/10/2020 (fatto salvo il diritto alla riduzione per coloro che abbiano già attestato all'Ufficio Tributi tale periodo di chiusura) e sarà corrispondente all'ammontare della quota fissa e della quota variabile rapportate al periodo di chiusura.

- è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al punto precedente, quantificabili in una cifra stimata di € 20.000,00, che sarà prevista in apposito stanziamento di spesa del Bilancio 2020/2022 con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti e che potrà essere finanziato con eventuali contributi erariali secondo quanto eventualmente stabilito da apposita normativa; il tutto anche ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato, inoltre, che l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito" e che detta modifica è stata recepita nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato.

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020;

- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020;

- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il comma 3bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del

28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 nelle stesse misure di quelle vigenti per l'annualità 2019;

2) di approvare, pertanto, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede di avere un gettito stimato pari ad € 453.000,00:

A) **UTENZE DOMESTICHE:**

Componenti nucleo familiare	**Quota Fissa (€/mq/anno)**	**Quota Variabile (€/anno)**
1 componente	0,40071	32,41634
2 componente	0,46750	64,83267
3 componente	0,51520	83,06686
4 componente	0,55337	105,35310
5 componente	0,59153	131,69137
6 o più componenti	0,62015	151,95158

B) **UTENZE NON DOMESTICHE:**

Categorie	**Attività**	**Tariffa quota fissa €/mq**	**Tariffa quota variabile €/mq**
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,86549	0,59149
102	Campeggi, distributori carburanti	1,35763	0,92244
103	Stabilimenti balneari	1,06914	0,73232
104	Esposizioni, autosaloni	0,72973	0,49995
105	Alberghi con ristorante	2,25706	1,53927
106	Alberghi senza ristorante	1,54431	1,05482
107	Case di cura e riposo	1,69704	1,15340
108	Uffici, agenzie	1,91766	1,30972
109	Banche, istituti di	0,98428	0,67317

	credito e **studi professionali**		
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,88371	1,28437
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,57950	1,75333
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,76492	1,19706
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,96857	1,33507
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,54431	1,05623
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,84977	1,25620
116	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,10684	2,79407
117	Bar, caffè, pasticceria	3,08861	2,09978
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,03896	2,75323
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,42927	3,01517
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,14203	3,50103
121	Discoteche, night club	2,78315	1,89416
131	Utenza giornaliera: banchi di mercato beni durevoli	3,69955	2,50677
134	Utenza giornaliera: Banchi di mercato generi alimentari	11,87928	8,08364

C) **UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3) riconoscere per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso l'attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita:

- Riduzione pari al 25% della quota variabile e della quota fissa della tariffa.

- Tale riduzione sarà riconosciuta automaticamente alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a), 1 b) e 2) dell'allegato A) della Deliberazione ARERA n. 158/2020, mentre per le restanti utenze che abbiano comunque sospeso l'attività la riduzione sarà riconosciuta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a richiesta dell'utenza stessa che dovrà attestare il periodo di chiusura dell'attività entro e non oltre il 31/10/2020 (fatto salvo il diritto alla riduzione per coloro che abbiano già attestato all'Ufficio Tributi tale periodo di chiusura) e sarà corrispondente all'ammontare della quota fissa e della quota variabile rapportate al periodo di chiusura.

4) di quantificare la perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, pari ad un importo stimato in € 20.000,00,

5) di dare indirizzo all'Ufficio Ragioneria di disporre un apposito stanziamento di spesa del Bilancio 2020/2022 con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti che potrà essere finanziato con eventuali contributi erariali secondo quanto eventualmente stabilito da apposita normativa; il tutto anche ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, e che il Decreto ministeriale del 01/07/2020 del Dipartimento delle Finanze la Struttura di gestione, di cui all'art. 22, comma 3 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ha disposto lo scorporo dei singoli versamenti con riversamento degli importi spettanti rispettivamente al Comune ed alla Provincia

7) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto,confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
Firmato digitalmente Baldino Marco

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
GROSSO DOTT.SSA GABRIELLA